

COMUNE DI CAMPOFRANCO
(Provincia di Caltanissetta)

REGOLAMENTO

DI APPLICAZIONE

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (I. S. E.)

E

**INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (I. S. E. E.)**

*Ai sensi del D. Lgs. 31/3/1998, n. 109,
come integrato dal D. Lgs. 3/5/2000, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni*

Allegato alla Delibera di C. C. n. 24 del 31/3/2003

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.), alle prestazioni sociali agevolate erogate dall'Amministrazione Comunale, recependo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, nel DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242, e nel DPCM 18 maggio 2001.

Le norme del presente Regolamento si uniformano ai principi indicati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e, in particolare, si adeguano alle previsioni in materia di accertamento della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui agli articoli 18, comma 3, lettera g) e 25.

Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, quanto disciplinato dal presente Regolamento si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, alle prestazioni e ai servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

Il presente regolamento verrà applicato, nello specifico, per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, quali:

- Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori;
- Assegno di maternità;
- Asilo Nido e altri servizi educativi per l'infanzia;
- Mense scolastiche;
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.);
- Servizi socio-assistenziali erogati dal Comune;
- Contributi agevolativi con contenuti assistenziali;
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità;
- Altre prestazioni sociali agevolate.

L'applicazione del presente Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da specifiche disposizioni di leggi nazionali e regionali, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge allo stesso ente locale, nelle quali la misura dell'agevolazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.

Articolo 3

Definizione del nucleo familiare

La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata viene determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, individuato secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dalle lettere seguenti;
- c) i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
 - c1) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

- c2) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto;
- d) i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- e) i coniugi che hanno residenza diversa, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno di essi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare;
- f) il figlio minore di diciotto anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell' affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;
- g) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero della persona di cui è a carico ai fini IRPEF.

In applicazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, si assumono come unità di riferimento le seguenti composizioni di nucleo familiare anche mediante estrazione nell'ambito dei soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo:

- a) per i servizi territoriali per anziani il nucleo familiare di riferimento è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio;
- b) per i contributi economici, per i servizi all'infanzia e scolastici, per i servizi territoriali per i disabili, il nucleo familiare di riferimento è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF.

Articolo 4

*Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.)
e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)*

Il valore dell'I.S.E. del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

Il valore dell'I.S.E.E. viene calcolato rapportando il valore dell'I.S.E., come determinato ai sensi del comma precedente, al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella seguente Tabella 1.

- **I. S. E.**= Indicatore della Situazione Reddituale (I.S.R.) + 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (I.S.P.).

- **I.S.E.E.** = I.S.E. (I.S.R. + I.S.P.) : Scala di Equivalenza.

- Tabella 1 - **La Scala di Equivalenza** =

Numero di componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri indicati nella tabella 1 sono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

Articolo 5

Determinazione dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (I. S. R.)

L'Indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i seguenti elementi:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all'articolo 2135 del Codice Civile, svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi delle attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, così come determinato ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di €. 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Articolo 6

Determinazione dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (I. S. P.)

Per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, l'Indicatore della situazione patrimoniale è dato dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, di seguito definiti:

A) il patrimonio immobiliare è costituito dal valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di €. 51.645,69;

B) il patrimonio mobiliare è costituito dai valori mobiliari in senso stretto, dalle partecipazioni in società quotate e dagli altri cespiti patrimoniali individuali indicati dall'articolo 3, comma 2 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242. I valori da

considerare sono quelli posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 8 del presente Regolamento e, per ciascun componente il nucleo familiare la loro somma va arrotondata per difetto a €. 500 o ai suoi multipli.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare relativi a ciascun componente il nucleo familiare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a €. 15.493,71, che non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui all'articolo 5, lettera d).

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del presente articolo rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà e reali di godimento.

La determinazione delle soglie ISE ed ISEE per la fruizione delle prestazioni sociali agevolate, nonché le variazioni dei valori (I.S.R., I.S.P., franchigie, ecc.) si intenderanno adeguate alle specifiche disposizioni di leggi nazionali e regionali che interverranno in materia.

Articolo 7

Definizione di ulteriori criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di prevedere, accanto all'Indicatore della Situazione Economica, criteri ulteriori di selezione nelle singole disposizioni attuative relative ai vari servizi ed interventi.

Articolo 8

Dichiarazione Sostitutiva Unica

Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, una Dichiarazione Sostitutiva Unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'I. S. E. e dell'I. S. E. E.

La dichiarazione sostitutiva unica è resa compilando il modello-tipo predisposto con il DPCM 18 maggio 2001 e ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la sua presentazione.

Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E. del proprio nucleo familiare.

Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della richiesta della prestazione sociale agevolata, l'Amministrazione Comunale richiede una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente; in tal caso, la richiesta decorre dalla data di presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva.

Nella dichiarazione sostitutiva unica il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.

L'acquisizione e il trattamento dei dati della dichiarazione sostitutiva unica avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

Articolo 9

Attestazione

Ai cittadini che presentano la dichiarazione sostitutiva unica, viene rilasciata un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso ad altre prestazioni sociali agevolate.

L'Amministrazione Comunale trasmette, entro dieci giorni dalla sua presentazione, i dati della dichiarazione sostitutiva unica alla banca dati dell'INPS, che provvede al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), rendendolo disponibile ai

componenti il nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.

L'Amministrazione Comunale, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'INPS l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e, nei casi di variazione e integrazione indicati all'articolo 3 del presente Regolamento, le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, costituisce e gestisce una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali indicate all'ultimo comma del precedente art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 10

Assistenza alla compilazione

L'Amministrazione Comunale redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso gli uffici competenti, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, ed adotta tutte le soluzioni organizzative più idonee per l'assistenza ai cittadini tenendo rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima, quali i centri di assistenza fiscale ed enti convenzionati con l'INPS per il rilascio delle attestazioni.

Articolo 11

Controlli

Per l'accertamento della veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva unica dei beneficiari, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, nonché sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il responsabile del procedimento del servizio di riferimento adotta le seguenti procedure:

1. Attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le seguenti linee guida:
 - Si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente:
 - a) Controlli a campione su un numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi entro giorni 30 dalla concessione del beneficio, da effettuarsi mediante sorteggio;
 - b) Controlli su singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.
 - L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.
 - I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico o per controllo personale, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati di altri servizi del Comune. Sia le altre Amministrazioni, come gli altri servizi del Comune, sono tenuti a fornire le informazioni richieste, rispondendo della correttezza e dell'aggiornamento.

I casi di impossibilità del controllo dovranno essere segnalati al Dipartimento della Funzione Pubblica.

- In alternativa, verranno effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza. Ai fini della validità dei controlli non è necessaria l'acquisizione di documenti o atti in originale in quanto è sufficiente la conferma scritta della veridicità delle dichiarazioni.
- I controlli a campione sono attivati per tipologia di beneficio, in misura non inferiore al 10% dei beneficiari. La dimensione del campione viene elevata al 20% per i procedimenti per l'ottenimento di concessione contributi economici.

L'esito dei controlli eseguiti dovrà essere comunicato e pubblicizzato secondo le modalità di legge.

Rientrano nella definizione del campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità della dichiarazione, cioè:

- se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose;
- in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante;
- in relazione a notizie a conoscenza dell'addetto all'accoglimento dell'istanza o del responsabile di procedimento (anche per verificare le segnalazioni di contro interessati, purché presentate in forma non anonima).

I responsabili del procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.

2. Per le funzioni di controllo il responsabile del procedimento, per accelerare i tempi potrà richiedere all'interessato la documentazione necessaria e posseduta, in uno spirito di reciproca collaborazione.

3. Quando dal controllo emerga la non veridicità delle autodichiarazioni o la falsità dei documenti presentati o esibiti, sostanziali ai fini della fruizione del beneficio, il responsabile del procedimento dovrà:

- a) inoltrare denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, indicando in maniera dettagliata i motivi che l'hanno determinata e allegando copia delle autodichiarazioni e/o dei documenti falsi, nonché del riscontro dei controlli effettuati;
- b) provocare la decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente ottenuti e il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, proponendo al responsabile del servizio i conseguenziali atti amministrativi.
- c) se la falsità delle autodichiarazioni e/o documenti sia accertata nelle more della emissione del provvedimento richiesto, il responsabile del controllo provvederà ad interrompere il procedimento adottando o provocando l'archiviazione motivata della pratica, ferma restando la denuncia all'autorità giudiziaria.
- d) di tutte le operazioni descritte nel presente articolo sarà data comunicazione alla persona interessata.

4. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4, comma 8, del D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/00.

Articolo 12

Modalità applicativa

I valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corrispondenza dei quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici, nonché la loro misura, sono determinati, per ciascun servizio, con gli appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi.